



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto/Piano/Programma</i></b>	<b>Progetto "Upgrading dell'Impianto di Pretrattamento cariche biologiche"</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>5968</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Eni S.p.A. - Raffineria di Venezia</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere n. 445 del 7 marzo 2022 acquisito al prot. MiTE_2022-0033130 del 15 marzo 2022</b>

✓ Resp.Set: Bilanzone C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_03  
Data: 11/05/2022

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 13/05/2022

**VISTO** l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

**VISTO** il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Eni S.p.A. - Raffineria di Venezia con nota del 12 marzo 2021, acquisita al prot. MATTM/28787 del 18 marzo 2021, al fine di avviare la Procedura di

Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto "Upgrading dell'Impianto di Pretrattamento cariche biologiche";

**PRESO ATTO** che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto h denominata "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione* (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)" e prevede nello specifico la realizzazione di un potenziamento della sezione di pretrattamento delle biomasse, da alimentare all'unità di ECOFININGTM, con l'installazione di tre nuove linee di degommazione. Tale modifica ha la finalità di poter includere nelle lavorazioni dell'ECOFININGTM maggiore flessibilità nell'utilizzo di materie biologiche provenienti dalle filiere degli scarti e residui con tre nuove linee da 28 ton/h ciascuna;

**VISTA** la nota prot. MATTM/35080 del 06 aprile 2021 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

**CONSIDERATO** che, pur se il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, il proponente ha ritenuto di integrare lo studio preliminare ambientale con gli elementi prescritti per la potenziale interferenza con il SIC Laguna medio inferiore di Venezia (IT3250030), il SIC Laguna superiore di Venezia (IT3250031) e la ZPS Laguna di Venezia (IT3250046);

**CONSIDERATO** che quanto ai predetti siti della Rete Natura 2000, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel parere n.445/2022 sotto riportato ha accertato che il progetto "*non determina potenziale incidenza significativa e negativa sui siti di Rete Natura 2000 considerati, né potenziali impatti ambientali significativi e negativi*";

**ACQUISITE** le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia e del Ministero della Cultura di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del proprio parere di competenza;

**VISTA** la documentazione volontaria integrativa inviata dal proponente con nota DIR 089/DRS.cz del 26 luglio 2021, acquisita con nota MATTM/82581 del 28 luglio 2021;

**ACQUISITO** il parere n. 445 del 7 marzo 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo MiTE\_2022-0033130 del 15 marzo 2022, costituito da n. 28 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la nota prot.int-MiTE\_2022-0054472 del 04 maggio 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per Progetto "Upgrading dell'Impianto di Pretrattamento cariche biologiche" proposto dalla Eni S.p.A. - Raffineria di Venezia;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Esito verifica**

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del Progetto "Upgrading dell'Impianto di Pretrattamento cariche biologiche" proposto dalla Eni S.p.A. - Raffineria di Venezia, con sede a Venezia, Via dei Petroli, 4, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

### **Art. 2**

#### **Condizioni ambientali**

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS parere n. 445 del 7 marzo 2022, assunto al protocollo MiTE\_2022-0033130 del 15 marzo 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 3**

#### **Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali**

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in

collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 445 del 7 marzo 2022 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è comunicato alla Eni S.p.A. - Raffineria di Venezia, al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, all'ARPA Veneto, alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di Venezia.

2. Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

#### **Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)